



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2021

Nuove norme in materia di rispetto della diversità

ONOREVOLI SENATORI. – Il rispetto della diversità è alla base della civile convivenza, così come la tutela delle persone che per qualsiasi motivo si trovano particolarmente esposte a soprusi di vario genere. I mezzi di informazione hanno posto particolare attenzione in questi tempi ad aggressioni o a discriminazioni nei confronti di persone a causa del loro orientamento sessuale, così come ad atti a danno di donne, su cui ci sono già stati interventi legislativi. L'informazione su questi argomenti e sul dibattito in merito alle misure proposte o avversate è parte integrante del fenomeno e della sua problematicità. Il presente disegno di legge si propone di introdurre misure efficaci per prevenire fenomeni odiosi e promuovere al contrario una cultura del rispetto per la diversità di ogni tipo, senza creare categorie privilegiate o limitare la libertà di ciascuno.

Con l'articolo 1 si introduce nel codice penale, tra le aggravanti, l'aver agito contro persone a motivo delle loro condizioni, delle loro scelte, del loro abbigliamento, del loro aspetto o del loro orientamento sessuale, rendendo esplicito ciò che già avviene molto spesso nei tribunali. Non viene citata la motivazione etnica, razziale o religiosa perché già prevista dall'articolo 604-*bis* del codice penale. L'uso della violenza contro il diverso in quanto tale non è accettabile. L'aggravante è anche aggiunta al reato di diffamazione, anche a seguito di una sentenza della Cassazione (si veda Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 7859 del 2 novembre 2017, relativamente ad una fattispecie in cui l'imputato aveva pubblicato un messaggio con cui invitava la persona offesa, di etnia africana, a ritornare nella « giungla »).

Con l'articolo 2 si elimina il concetto di « razza » dall'articolo 604-*bis* del codice penale. Il concetto di « razza » è scientificamente inesistente, mentre esiste certamente il razzismo, cui va tolta ogni legittimità culturale.

Con l'articolo 3 si estendono doverosamente alle prestazioni riproduttive a pagamento, definibili come prostituzione riproduttiva, le norme della « legge Merlin » (legge 20 febbraio 1958, n. 75) e degli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile) e 600-*quinqüies* (sul turismo sessuale) del codice penale, volte a scoraggiare il fenomeno.

L'articolo 4 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni e gli enti locali di finanziare o sostenere Stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, le cui leggi puniscono l'appartenenza a determinate religioni, o a tutte le religioni, ovvero i rapporti omosessuali. Da quei paesi sono anche vietati i finanziamenti a organizzazioni non governative per evitare che queste ultime diffondano tali principi.

L'articolo 5 introduce nella legge conosciuta come « *par condicio* » (legge 22 febbraio 2000, n. 28) la necessità che il principio di equilibrata informazione sia osservato anche nell'informazione su proposte e disegni di legge in discussione in Parlamento.

L'articolo 6 dispone una rappresentazione della pluralità delle opinioni presenti nella società nel caso in cui soggetti esterni siano chiamati ad esprimersi in occasione di attività scolastiche che coinvolgono i discenti.

L'articolo 7 promuove la cultura del rispetto della diversità nelle scuole.

L'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale del rispetto della diversità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di reati contro determinate categorie di persone)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« *1-bis*) l'aver agito contro persone a motivo delle loro condizioni, delle loro scelte, del loro abbigliamento, del loro aspetto o del loro orientamento sessuale »;

b) all'articolo 595, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, o se essa è basata sull'appartenenza etnica o religiosa o sull'orientamento sessuale, le pene sono aumentate ».

Art. 2.

(Eliminazione del concetto di razza dall'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale, la parola: « razziali, », ovunque ricorre, è soppressa.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di attività riproduttive in cambio di denaro o altra utilità - Prostituzione riproduttiva)

1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, ai numeri 1) e 2), dopo la parola: « prostituzione » sono inserite le seguenti: « anche riproduttiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « diciotto anni, » sono inserite le seguenti: « ovvero ne utilizza materiale genetico od ottiene lo svolgimento della gravidanza per bambini destinati a non essere riconosciuti come suoi figli, ».

2. L'articolo 600-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 600-*quinquies* - (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile o della prostituzione riproduttiva*) - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o di prostituzione riproduttiva o comunque comprendenti tali attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 ».

3. All'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8), dopo la parola: « prostituzione », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « anche riproduttiva »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per prostituzione riproduttiva si intende sia la vendita di materiale riproduttivo sia lo svolgimento, in cambio di denaro o altra utilità, della gravidanza per figli che dopo la nascita non saranno considerati della persona che la svolge ».

Art. 4.

(Misure contro le persecuzioni religiose e la criminalizzazione dell'omosessualità nei rapporti internazionali)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali non possono erogare, sotto alcuna

forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a Stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, le cui leggi puniscono l'appartenenza a determinate religioni o a tutte le religioni ovvero i rapporti omosessuali.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stila e aggiorna quando necessario la lista degli Stati, delle autonomie territoriali e delle organizzazioni politiche di cui al comma 1 e può consentire specifiche deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittime delle leggi di cui al medesimo comma 1.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro comunque denominate non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti dai soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2.

5. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 4, alle persone che hanno ricevuto il finanziamento e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto.

Art. 5.

(Misure per una corretta informazione su proposte e disegni di legge in discussione alle Camere)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dopo le parole: « nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, » sono inserite le seguenti: « nell'informazione su proposte e disegni di legge in discussione alle Camere, ».

Art. 6.

(Comunicazione e propaganda politica nelle scuole - Partecipazione di soggetti esterni su temi sensibili)

1. Nelle scuole pubbliche e paritarie il regolamento di istituto stabilisce le modalità per la distribuzione all'interno di esso di materiale a contenuto politico o politicamente sensibile, che può essere vietato a tutti ovvero consentito a tutti a parità di condizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ad iniziative dei docenti.

2. Nei casi in cui soggetti diversi dai dirigenti scolastici, dai docenti e dai discenti dell'istituto, e in particolare nel caso di soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappresentanti di partiti e forze sociali, sono chiamati ad esprimersi in assemblee o in altre attività che coinvolgono i discenti su argomenti politicamente sensibili, deve essere promossa e tutelata la rappresentazione della pluralità delle opinioni presenti nella società.

3. I capi d'istituto, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, redigono l'elenco dei soggetti esterni invitati a partecipare, nonché i criteri in base ai quali la partecipazione è stata richiesta. Tali informazioni sono pubblicate, entro cinque giorni dalla loro trasmissione e comunque almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività cui si riferiscono, su un apposito sito informatico istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna direzione regionale dell'istruzione. I criteri in base ai quali è richiesta la partecipazione di soggetti esterni non possono comportare l'esclusione di soggetti politici in relazione alla loro minore competenza specialistica o culturale né discriminare in alcun modo le opposizioni rispetto a coloro che hanno ruoli di maggioranza nei rispettivi organi o viceversa.

4. Esponenti di altre forze politiche o sociali, se idonei in relazione ai criteri di cui al comma 3, possono chiedere di partecipare alle attività di cui al comma 2.

5. Ai siti informatici di cui al comma 3 possono essere segnalate violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. I dirigenti regionali, o loro delegati, in collaborazione con i capi d'istituto, fatti salvi i provvedimenti di loro competenza, adottano le misure necessarie a ripristinare la pluralità delle opinioni di cui al comma 2.

Art. 7.

(Cultura del rispetto della diversità nelle scuole)

1. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado:

a) è promossa la cultura del rispetto verso qualunque persona, indipendentemente da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, sesso, orientamento sessuale, aspetto fisico, altra condizione o legittima attività o convincimento, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;

b) è effettuato il contrasto di qualsiasi tipo di bullismo e particolarmente di quello violento o basato sulla diversità;

c) i comportamenti contrari al principio di cui alla lettera *a)*, se ripetuti e non superati, sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei discenti.

Art. 8.

(Istituzione della Giornata nazionale del rispetto della diversità)

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 15 gennaio quale «Giornata nazionale del rispetto della diversità», al fine di promuovere la cultura del rispetto verso

qualunque persona, indipendentemente da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, sesso, orientamento sessuale, aspetto fisico, altra condizione o legittima attività o convincimento, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata di cui al comma 1, sono organizzati cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche e delle scuole, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.